

Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri procedurali e di valutazione all'unanimità:

A) Criteri procedurali

A.1 La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione attraverso l'acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli docenti, in relazione alla frequenza, alla partecipazione al dialogo educativo, all'applicazione allo studio, al profitto, anche con riferimento alle attività di sostegno e recupero svolte e al comportamento.

Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi di sostegno e recupero cui l'alunno ha eventualmente partecipato.

A.2 Il giudizio finale di “ammissione alla classe successiva” o “di non ammissione alla classe successiva” nonché il rinvio della formulazione del giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.

B) Criteri di valutazione

B.1 L'alunno verrà dichiarato “**ammesso** alla classe successiva” quando presenta una frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e quando abbia riportato, a giudizio del Consiglio di classe, la sufficienza in tutte le materie e nella valutazione del comportamento.

B.2 L'alunno potrà avere il **rinvio della formulazione del giudizio finale** quando presenta una frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, e quando presenti la valutazione non inferiore alla sufficienza nel comportamento e un'insufficienza con un giudizio di non particolare gravità in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva e, pertanto,

- che egli abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di sostegno e recupero;
- che egli abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, in virtù delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

B.3 L'alunno verrà dichiarato **“non ammesso allo scrutinio finale”** quando presenta una frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario scolastico, senza alcuna deroga da parte del Consiglio di Classe e **“non ammesso alla classe successiva”** quando la valutazione del comportamento è inferiore alla sufficienza e/o quando le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

B.4 L'alunno verrà dichiarato **“AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO”** quando presenta una frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, e a giudizio del Consiglio di Classe, negli scrutini finali abbia conseguito una votazione complessivamente non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

B.5 L'alunno verrà dichiarato **“NON AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO”** quando, a giudizio del Consiglio di Classe, negli scrutini finali abbia conseguito una votazione inferiore a sei decimi anche in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e/o un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

B.6 L'alunno verrà dichiarato "ESCLUSO DALLO SCRUTINIO FINALE e quindi non ammesso all'ESAME di STATO, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09" quando presenta una frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario scolastico, senza alcuna deroga da parte del Consiglio di Classe,